



Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Ringstrasse 10

7001 Coira

+41 81 257 24 15

info@alt.gr.ch

www.alt.gr.ch

Guida per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione* (benessere degli animali)

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA)



Impressum:

- Committente: Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA)
- Autori: Giochen Bearth, Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA)
Heinz Feldmann, Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA)
Töni Gujan, Plantahof
Jon Paul Thom, Vacca madre Svizzera
Thomas Roffler, presidente dell'Unione grigionese dei contadini
- Basi: Raccomandazioni per i detentori di vacche madri e per i consorzi di alpi; zalp, 2007/2 (disponibili solo in tedesco)
Responsabili degli alpi e malgari dotati di esperienza corrispondente
Analisi dell'alpe fatta da giovani agricoltori
- Con la partecipazione di: Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA)
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC)
Associazione grigionese degli alpigiani
Unione grigionese dei contadini
Vacca madre Svizzera
- Ufficio per la caccia e la pesca (UCP)
Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG)
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA)
Ufficio per la caccia e la pesca (UCP)
- Associazione degli alpeggi di Glarona
Unione dei contadini di Glarona
Sezione caccia e pesca del Cantone di Glarona
Sezione agricoltura del Cantone di Glarona

Luogo, data Coira, 3 dicembre 2021/V2

Indice

1. Introduzione

2. Premesse

3. Obiettivo e scopo

4. Criteri

4.1 Organizzazione dell'alpe

4.1.1 Strategia relativa ai parti

4.1.2 Regolamenti degli alpi con prescrizioni relative ai parti di vitelli

4.1.3 Responsabilità

4.2 Infrastruttura

4.2.1 Organizzazione dei pascoli per partorire

4.2.2 Cattura, fissaggio, possibilità per effettuare trattamenti e per permanenze di breve durata

4.2.3 Ubicazione dei pascoli per partorire

4.2.4 Rappresentazione grafica delle infrastrutture necessarie

4.3 Cura degli animali

4.3.1 Idoneità ed esperienza del personale dell'alpe

4.3.2 Compiti del personale dell'alpe

4.3.3 Assistenza veterinaria

5. Attuazione

5.1 Attori

5.1.1 Benessere degli animali

5.1.2 Prevenzione degli infortuni

5.1.3 Protezione delle mandrie

5.2 Tempistica dell'attuazione

6. Allegati

6.1 Lista di controllo per i responsabili degli alpi

1. Introduzione

La presente guida disciplina i parti di vitelli in aziende d'estivazione o in aziende con pascoli comunitari (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91) ed è parte integrante delle direttive per l'estivazione dei Cantoni di Glarona e dei Grigioni.

2. Premesse

Nell'arco alpino l'estivazione di animali da reddito ha una lunga tradizione e grande importanza economica.

Negli ultimi decenni le condizioni quadro sono cambiate radicalmente. Ciò è riconducibile alla politica agricola, all'aumento del turismo estivo nonché all'immigrazione dei lupi e alla rapida crescita della loro popolazione. Quarant'anni fa la nascita di un vitello in un'azienda d'estivazione era impensabile e si verificava solo in caso di parti prematuri o se la data del parto era stata calcolata in modo errato. Il numero delle aziende che tengono vacche madri ha registrato un forte aumento, le vacche madri partoriscono tutto l'anno e quindi anche nelle aziende d'estivazione, poiché il mercato della carne richiede che l'offerta sia disponibile tutto l'anno.

I turisti sfruttano l'arco alpino in maniera molto più intensa durante i mesi estivi e con il passare del tempo branchi di lupi e altri grandi predatori occupano questo spazio in misura sempre maggiore.

Un parto sui pascoli è un evento naturale e sotto il profilo del benessere degli animali è auspicabile se le condizioni sono adeguate. Ciò significa che i pericoli durante il parto per gli animali devono essere eliminati o ridotti a una misura accettabile. Ciò vale in particolare per parti incontrollati nelle aziende d'estivazione. Il parto è un momento molto delicato in cui sia la vacca madre sia il vitello sono vulnerabili. I detentori di animali sono tenuti a occuparsi dei loro animali e di prendersene cura e di sottoporli a trattamenti se sono affetti da malattie o riportano ferite.

Sotto il profilo del benessere degli animali, i parti nelle aziende d'estivazione non devono essere vietati, tanto più che un divieto avrebbe conseguenze di ampia portata per il settore agricolo e alpestre nonché per il mercato. I potenziali pericoli per la vacca e il vitello possono essere ridotti al minimo anche adottando altre misure.

Le condizioni quadro per parti nelle aziende d'estivazione devono essere valutate secondo un approccio onnicomprensivo e tenere conto degli aspetti legati al benessere degli animali, alla prevenzione degli infortuni e alla protezione del bestiame.

La presente guida si basa sugli articoli pertinenti della legislazione federale in materia di protezione degli animali e delle epizootie e rimanda alle basi legali della prevenzione degli infortuni e della protezione del bestiame.

3. Obiettivo e scopo

La presente guida si rivolge ad agricoltori che portano i loro bovini a estivare, a responsabili degli alpi, al personale degli alpi, a veterinari che forniscono assistenza ad aziende d'estivazione durante i parti nonché agli organi di controllo che svolgono ispezioni nelle aziende d'estivazione.

La guida è intesa come strumento ausiliario e ausilio decisionale per i detentori di animali, i responsabili degli alpi e il personale degli alpi per definire se e a quali condizioni un'azienda d'estivazione è idonea per effettuare parti di vitelli.

Essa definisce i criteri in base ai quali il parto di un vitello è generalmente possibile e sostenibile in un'azienda d'estivazione idonea a tale scopo.

L'esperienza e la responsabilità individuale dei responsabili degli alpi, dei proprietari del bestiame (detentori degli animali di aziende attive tutto l'anno) e del personale dell'alpe sono criteri decisivi affinché il benessere degli animali sia garantito in qualsiasi momento. Tutte le misure descritte però sono utili anche per prevenire infortuni e per proteggere il bestiame e devono essere coordinate di conseguenza.

Per ogni essere vivente la fase della nascita è un momento molto delicato. Cambiamenti ormonali influiscono sul comportamento (istinto materno) e innescano un cambiamento di quest'ultimo. Durante il parto anche gli animali da reddito tenuti in modo estensivo possono riportare complicazioni che senza l'assistenza di un veterinario possono mettere in pericolo la vita della vacca madre e del vitello. Per grandi predatori il parto costituisce una situazione invitante alla ricerca di cibo.

4. Criteri

4.1 Organizzazione dell'alpe

4.1.1 Strategia relativa ai parti

Ogni azienda d'estivazione in cui si verificano parti deve decidere se i parti sono auspicati e soprattutto se sono sostenibili o meno e se sì, in che modo possono essere garantite le necessarie condizioni quadro. In un'ottica di breve termine una decisione a maggioranza a favore o contro i parti sull'alpe può eventualmente influire sulla composizione della comunità dei proprietari di bestiame, a lungo termine però garantisce stabilità e continuità. Vi è la possibilità di riportare gli animali in gestazione avanzata nell'azienda di origine, se quest'ultima si trova a una distanza accettabile e se l'animale non è esposto a importanti sollecitazioni. Inoltre i parti possono essere limitati a determinati periodi a seconda della topografia dell'alpe. Tuttavia mettere in atto questa variante è impegnativo. Se i parti sono auspicati solo in un determinato periodo, occorre disciplinare eventualmente anche la presenza del toro durante l'estivazione.

4.1.2 Regolamenti degli alpi con prescrizioni relative ai parti di vitelli

I responsabili sono tenuti a disciplinare la strategia e la procedura all'interno di un regolamento dell'alpe o di un accordo. Una pianificazione tempestiva è indispensabile. Su un'alpe in cui si verificano parti di vitelli occorre allestire pascoli per partorire. La persona responsabile dell'alpe deve richiedere tempestivamente informazioni provvisorie in merito a possibili parti di vitelli e alle relative tempistiche per poter pianificare sia le dimensioni e gli spazi adeguati per i pascoli per partorire, sia le infrastrutture necessarie.

Le informazioni definitive e vincolanti relative alla gestazione e alle date calcolate dei parti per tutti gli animali che partoriscono durante l'estivazione devono essere il più possibile precise e indicate con una nota sul documento di accompagnamento o sull'elenco degli animali.

Inoltre occorre definire per iscritto le responsabilità delle persone coinvolte.

4.1.3 Responsabilità

La responsabilità principale per gli animali gravidi spetta ai proprietari del bestiame. D'intesa con i responsabili degli alpi le competenze per la fase prima, durante e dopo il parto vengono disciplinate nel dettaglio insieme al personale dell'alpe (isolare dalla mandria e portare gli animali in gestazione avanzata nel pascolo per partorire, catturare e fissare la vacca madre per l'assistenza durante il parto, smaltire in modo adeguato animali nati morti e secondine, apporre il marchio ai vitelli, trattamenti e trattamenti post-parto, riportare le vacche e i vitelli nella mandria).

4.2 **Infrastruttura**

4.2.1 Organizzazione dei pascoli per partorire

I pascoli per partorire sono destinati a bovini in gestazione avanzata per il periodo in prossimità del parto e fino a 14 giorni dopo il parto. Il personale dell'alpe deve avere una buona visuale su questi pascoli, non devono esserci punti in cui vi è pericolo di caduta e i pascoli devono essere recintati con due cavi/nastri elettrici. Raccomandazione: utilizzare materiali che sono ben visibili per gli animali. Per un pascolo per partorire viene stabilita una superficie di riferimento pari a 5 ha allo scopo di garantire una sorveglianza accurata degli animali in gestazione avanzata e degli animali neonati. Eventualmente il pascolo per partorire non è riservato esclusivamente ad animali in gestazione avanzata e ad animali neonati. In ogni caso non tutta la mandria può trattenersi sul pascolo per partorire, a meno che essa non sia composta solo da singoli animali. Spesso un parto all'interno di una piccola mandria è associato a dei vantaggi. Per un'azienda d'estivazione è opportuno e può addirittura rendersi necessario prevedere diversi pascoli per partorire a diversi livelli di vegetazione.


4.2.2 Cattura, fissaggio, possibilità per effettuare trattamenti e per permanenze di breve durata

Nei pressi di ogni pascolo per partorire deve esserci una struttura fissa per la cattura (ad es. pannelli), una struttura per il fissaggio con un recinto o una stalla per l'assistenza durante il parto in caso di emergenze, il trattamento e il trattamento post-parto e per l'apposizione del marchio ai vitelli. Il recinto o la stalla possono essere utilizzati da vacche madri indebolite e da vitelli come luogo in cui soffermarsi per breve tempo e in cui essi possono essere curati e trattati.

4.2.3 Ubicazione dei pascoli per partorire

I pascoli per partorire devono disporre di infrastrutture vicine secondo il punto 4.2.2, essere ben raggiungibili in caso di emergenze ed essere segnalati nel piano dei pascoli.

4.2.4 Rappresentazione grafica delle infrastrutture necessarie



4.3 Cura degli animali

4.3.1 Idoneità ed esperienza del personale dell'alpe

Il personale dell'alpe deve essere in grado di prendersi cura degli animali che stanno per partorire e devono disporre di capacità comprovate (formazione ed esperienza).

4.3.2 Compiti del personale dell'alpe

Nell'imminenza del parto e fino a 14 giorni dopo il parto, vacche madri devono essere controllate insieme ai loro vitelli almeno *due volte al giorno** (*ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici; RS 455.110.1).

La gestione degli aborti è disciplinata al punto 5.2. delle direttive per l'estivazione per i Cantoni di Glarona e dei Grigioni (www.alt.gr.ch).

Vitelli periti e animali nati morti devono essere smaltiti in tempi rapidi e a regola d'arte. Ciò vale anche per le secondine se non vengono mangiate dalla vacca madre.

4.3.3 Assistenza veterinaria

Durante il parto e nella fase successiva al parto gli animali da reddito possono riportare complicazioni che senza l'assistenza di un veterinario possono mettere in pericolo la vita della vacca madre e del vitello. Il veterinario curante deve essere informato tempestivamente in merito alla strategia scelta relativa ai parti e deve essere d'accordo con essa. L'azienda d'estivazione mette a disposizione strutture per la cattura e il fissaggio che permettono di effettuare trattamenti, dove gli animali possono rimanere per breve tempo e che sono in linea con le esigenze del veterinario.

5. Attuazione

5.1 Attori

5.1.1 Benessere degli animali

Indipendentemente dalla presente guida le infrazioni gravi contro la legislazione in materia di protezione degli animali e delle epizootie devono essere denunciate d'ufficio. La relativa competenza spetta all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali.

5.1.2 Prevenzione degli infortuni

Vedi Guida alla prevenzione degli incidenti "Bovini in zone di pascolo e di escursione", soluzione settoriale dell'Unione svizzera dei contadini, agriTOP secondo CFSL 6508.

5.1.3 Protezione delle mandrie

La sorveglianza e l'assistenza continua e accurata di bovini in gestazione avanzata e neonati nonché le misure di protezione tecniche esigibili descritte nella presente guida sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) in materia di protezione delle mandrie di bovini nelle zone d'estivazione.

Pertanto in futuro eventuali predazioni di vitelli verranno computate come predazioni di animali da reddito protetti. Già quest'estate Agridea provvederà ad adeguare il promemoria "Schutz vor dem Wolf auf Rindviehweiden" in questo senso.

5.2 Tempistica dell'attuazione

L'attuazione avverrà nell'estate del 2022.

6. Allegati

6.1 Allegato 1: Lista di controllo per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione